

IL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E LE SUE INTERSEZIONI CON L'ORDINAMENTO PENALE INTERNO

VENEZIA, 13 FEBBRAIO 2023

FONDAZIONE FELICIANO B E N V E N U T I

Avv. Federico Cappelletti Referente per l'area penale FFBVE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense L. 31 dicembre 2012, n. 247

Art. 2 Disciplina della professione di avvocato

2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.

Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei diritti umani

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 Dicembre 1998

Art. 1 - Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale.




Codice Deontologico Forense

- Art. 1 (L'avvocato), co. 2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita.
- Art. 12 (Dovere di diligenza). L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
- Art. 14 (Dovere di competenza). L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.
- Art. 15 (Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua). L'avvocato deve <u>curare costantemente la preparazione</u> professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.




L'avvocato al centro del "dialogo fra le Corti"

Il processo di integrazione fra la giurisprudenza delle Corti Supreme nazionali rilevanti per la materia penale e quella della Corte EDU e della CGUE





L'avvocato e le risorse per l'approfondimento





Training Seminars

La Tutela dei Diritti Umani presso la CEDU

Il Corso Classico (modulo introduttivo e avanzato)

Scadenza candidature:

dal 14 al 17 Febbraio 2019

www.eiuc.org/cedu

EIUC - Venice Lido

31 Gennaio 2019













Le due Europe dei diritti: tra fonti e giurisdizioni

Consiglio d'Europa

www.coe.int

(46 Stati membri)

"Grande Europa" (1949)

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e protocolli addizionali

Altre Convenzioni (es. Conv. di Istanbul)

Corte Europea dei Diritti

dell'Uomo

Strasburgo (FRA)

Ricorso dell'interessato

Decisum di norma limitato al caso singolo

www.echr.coe.int

SITO ISTITUZIONALE

www.hudoc.echr.coe.int

MOTORE DI RICERCA GIURISPRUDENZA

Unione Europea

www.europa.eu

(27 Stati membri)

"Piccola Europa" (1957)

Diritto dell'Unione Europea

Corte di Giustizia UE Lussemburgo (LUX)

Rinvio pregiudiziale Decisum con valenza erga omnes

www.curia.europa.eu

ITO ISTITUZIONALE E MOTORE RICERCA GIURISPRUDENZA

www.eur-lex.europa.eu

MOTORE DI RICERCA DIRITTO UE



"La Grande Europa" – Il Consiglio d'Europa





Lingue ufficiali: inglese e francese

www.coe.int

Il quadro istituzionale e normativo del Consiglio d'Europa



Segretario Generale

Comitato dei Ministri

Commissariati e Comitati

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali – Roma 1950 **Assemblea Parlamentare**

Soft Law

Altre Convenzioni

DIRITTI UMANI - DEMOCRAZIA - STATO DI DIRITTO



La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

Roma, 4 novembre 1950

Protocolli aggiuntivi



il **n. 15** in vigore dal 1-8-2021

termine per adire la Corte ridotto da 6 mesi a 4 mesi a partire dal 1-2-2022

A

il **n. 16** in vigore dal 16-8-2018

solo nei Paesi che hanno depositato la ratifica, fra i quali, allo stato, non figura l'Italia; possibilità per le più alte giurisdizioni di una Alta Parte contraente di chiedere alla Corte EDU un parere consultivo su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione del diritto convenzionale

NOVITA'

Ha istituito un organo giurisdizionale ad hoc, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà da essa previsti

Fonte: www.coe.int







Art. 15 CEDU - Deroga in caso di stato d'urgenza

- 1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
- 2. La disposizione precedente <u>non autorizza alcuna deroga all'articolo 2</u> (diritto alla vita), salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, <u>e agli articoli 3</u> (divieto di tortura), <u>4 § 1</u> (divieto di schiavitù) <u>e 7</u> (principio di legalità).

Nonché all'art. 3 del Prot. 6 (abolizione pena di morte) e all'art. 4 del Prot. 7 (ne bis in idem)



La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo



- Assicura il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli addizionali (Art. 19) in via <u>sussidiaria</u> rispetto alle giurisdizioni interne (Art. 35)
- Numero di <u>giudici</u> pari a quello delle Alte Parti contraenti (Art. 20 CEDU)
- E' <u>competente</u> a giudicare su tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione di tali strumenti (Art. 32 § 1 CEDU)

DIRITTO CONVENZIONALE =

NORMA + INTERPRETAZIONE DI ESSA DATA DALLA CORTE



Strasburgo (FRA) dal 1959

Condizioni per l'esercizio della giurisidizione:

- a) asserita violazione avvenuta nell'ambito della giurisdizione dell'Alta Parte contraente (ratione loci);
- b) asserita violazione derivata da atti successivi alla ratifica della CEDU e prima della sua denuncia (ratione temporis);
- c) diritto garantito dalla CEDU (ratione materiae);
- d) ricorrente titolare del diritto attinto dall'asserita violazione (ratione personae);
- e) imputabilità dell'asserita violazione ad un'Alta parte contraente (ratione personae)

Ricorso interstatale


(Art. 33 CEDU)

Alta Parte contraente vs. Alta Parte contraente Ricorso individuale

(Art. 34 CEDU)

Persona fisica, ONG, gruppo di privati vs. Alta Parte contraente

Il ricorso individuale: requisiti per la ricevibilità




Art. 35 CEDU

- esaurimento delle vie di ricorso interne;
- entro 4 mesi dalla data della decisione interna definitiva;
- ricorrente determinato;
- carattere di novità;
- compatibilità con la CEDU e Protocolli;
- non manifestamente infondato o abusivo;
- pregiudizio importante

Art. 47 Reg. Corte

- regolarità formale del formulario





www.echr.coe.int sez. "applicants"

I parametri di giudizio della Corte EDU

LA GIUSTIFICAZIONE DELL'INTERFERENZA dell'Alta Parte contraente sull'esercizio di un diritto



BASE LEGALE

se prevista dalla legge nazionale per come interpretata dai giudici interni Qualità della norma: ragionevoli conoscibilità e prevedibilità



SCOPI LEGITTIMI

Es. integrità territoriale (Art. 10), sicurezza nazionale, sicurezza pubblica, il benessere economico del Paese, l'esigenza di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui.




TEST DI PROPORZIONALITA'


A) verifica dell'adeguatezza della misura rispetto al raggiungimento dello scopo legittimo; B) necessità di tale misura; C) proporzionalità in senso stretto, cioè il bilanciamento fra gli interessi contrapposti.




Schema semplificato del percorso di un ricorso dinanzi alla Corte



Diritto convenzionale: gli strumenti indispensabili











CEDU e rapporti con l'ordinamento interno

. Se <u>c'è</u> contrasto con la norma interna

(art. 117, co. 1 Cost.; C. Cost. 348-349/2007)

CEDU come fonte sub-costituzionale

(anche post Trattato di Lisbona, C.Cost. 80/2011)

Interpretazione convenzionalmente orientata

Se non è possibile

Incidente di costituzionalità

2

Sulla vincolatività delle pronunce della Corte EDU: Corte Cost., Sent. n. 49/2015, Sentt. nn.68 e 109/2017; Cass. SS.UU. Sent. n. 8544/20, ric. Genco; Corte EDU, GC, GIEM S.r.l. e altri c. Italia, Sent. 28.6.2018, § 252



CASO PRATICO

Tizio, cittadino italiano, sporgeva querela per diffamazione aggravata nel 2016 in quanto accusato di gravi reati di frode e corruzione in articoli pubblicati su un quotidiano locale.

Nel mese di ottobre del 2022 il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, archiviava il procedimento per intervenuta prescrizione del reato.

Volendo azionare il rimedio previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89 (la c.d. legge "Pinto") si rivolgeva ad un difensore.

Assunte le vesti dell'avvocato/a di Tizio si risponda al quesito posto dal Cliente individuando, altresì, ulteriori possibili rimedi con riguardo alle violazioni convenzionali che si dovessero ravvisare nel caso di specie.







PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE PETRELLA c. ITALIE

(Requête nº 24340/07)

ARRÊT

Art 6 § 1 (civil) • Accès à un tribunal • Durée des investigations préliminaires ayant empêché le requérant de se constituer partie civile dans une procédure pénale et de demander réparation du préjudice civil • Action classée sans suite en raison de la prescription de l'infraction avant l'audience préliminaire à partir de laquelle la partie lésée peut se constituer partie civile • Comportement fautif des autorités • Art 6 applicable, le requérant ayant exercé au moins l'un des droits et facultés expressément reconnus par la loi interne • Plainte visant à faire valoir le droit de caractère civil à la protection de sa réputation • Introduction d'une action aux mêmes fins en responsabilité civile devant la juridiction civile ne pouvant être exigée

Art 6 § 1 (civil) • Délai raisonnable • Durée excessive de la procédure civile Art 13 (+ Art 6) • Absence de recours interne effectif quant à la durée de la procédure

STRASBOURG

18 mars 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme,





«Dove iniziano i diritti umani universali? In piccoli posti vicino a casa - così vicini e così piccoli che essi non possono essere visti su nessuna mappa del mondo. Ma essi sono il mondo di ogni singola persona; il quartiere dove vive, la scuola che frequenta; la fabbrica, la fattoria o l'ufficio dove lavora. Questi sono i posti in cui ogni uomo, donna o bambino cercano uguale giustizia, uguali opportunità, uguale dignità senza discriminazioni. Se questi diritti non hanno significato lì, hanno poco significato anche dalle altre parti. In assenza di interventi organizzati di cittadini per difenderli vicino a casa, guarderemo invano al progresso nel mondo più vasto. Quindi noi crediamo che il destino dei diritti umani sia nelle mani di tutti i cittadini in tutte le nostre comunità». (Eleanor Roosevelt, 27 marzo 1958, In Your Hands)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Avv. Federico Cappelletti Referente per l'area penale FFBVE

- @ federico.cappelletti@me.com
- www.linkedin.com/in/cappellettilex
- @cappellettilex



www.ffbve.it